

CORTE DI APPELLO

Bari - I Sezione civile, 27 dicembre 2004, n. 1257.

Agli amministratori dell'azienda speciale, costituita dal comune ex artt. 113 e 114 del t.u. 267/2000 per la gestione di un pubblico servizio, non è applicabile la causa di ineleggibilità non configurandosi un rapporto di dipendenza tra comune e azienda dotata di autonomia strutturale, organizzativa, gestionale e in possesso di personalità giuridica.

Omissis.

Per quanto attiene al nucleo della impugnata pronuncia versato in appello, rileva la Corte che il primo giudice, nell'accogliere il ricorso dell'Avv. ..., ha osservato che:

- la dichiarazione di ineleggibilità della ... veniva basata dal ricorrente sulle ipotesi previste dall'art. 60 comma 1°, nn. 10 e 11, D.Lgs. 267/2000 in base all'assunto che la predetta non aveva fatto cessare entro il termine del 15 maggio 2004 le cause di ineleggibilità derivanti dalle cariche da lei rivestite di presidente del consiglio di amministrazione della Azienda speciale "... del Comune di ..., nonché di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della "... S.p.a., società con capitale maggioritario del Comune di ...;
- si costituiva in giudizio la ... e chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando, per un verso, che la azienda speciale "... non poteva qualificarsi come "dipendente" del Comune di ..., con conseguente inapplicabilità della ipotesi di ineleggibilità invocata dal ricorrente, in ogni caso rimossa tempestivamente con le sue dimissioni;

Omissis.

- il Tribunale, con la cennata sentenza, ha ritenuto fondata la prima ipotesi di ineleggibilità asserita dal ... e accolto il ricorso, rilevando che la azienda speciale ... deve qualificarsi azienda "dipendente" del Comune di ..., in vista dell'ingerenza vera e propria esercitata dal Comune, a norma di statuto, sull'attività aziendale,

Omissis.

Va preliminarmente condivisa la premessa su cui l'appellante fonda la sua impugnazione: invero, l'esistenza di una relazione di dipendenza tra l'ente comunale e l'azienda collegata, come si può desumere dalla concorde giurisprudenza in materia (per tutte, v. CASS, n. 391/1994) va ricavata dalla contemporanea presenza di una serie di indici rivelatori, e in specie: a) la scelta delle persone preposte alla organizzazione e amministrazione; b) la costante ingerenza nella gestione; c) l'incidenza dei risultati economici dell'azienda sul bilancio comunale; d) la riferibilità dei rapporti alla complessiva organizzazione comunale, tutti utili al fine di stabilire se l'azienda appaia o meno come strumento di una volontà direttiva dell'ente locale in modo tale da ravvisare nei suoi confronti un vero e proprio obbligo, di adempiere i compiti per essa fissati.

Orbene, circa le osservazioni svolte al riguardo dal tribunale, in precedenza testualmente riferite, si deve rilevare che nella fattispecie in esame non è prevista una immediata, continua e diretta incidenza dell'ente territoriale nella volontà dell'azienda, sebbene la previsione di direttive generali e la conseguente verifica degli obiettivi aziendali da parte del Consiglio Comunale (art. 1 dello statuto); che l'azienda è dotata di una amplissima potestà di autodeterminazione, in quanto il suo consiglio di amministrazione è deputato a deliberare gli atti fondamentali (art. 12 dello statuto) e adottare i regolamenti per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle attività aziendali (art. 46 dello statuto); che gli atti fondamentali dell'azienda, se divengono esecutivi al momento della delibera di approvazione da parte del C.C., si intendono comunque approvati qualora nel termine di gg. 45 dalla ricezione, il C.C. non abbia adottato un formale provvedimento di diniego, a conferma che il provvedimento in questione, meramente eventuale, non presenta alcun effetto costitutivo o integrativo dell'efficacia di tali atti; che la Giunta Comunale si limita ad esercitare soltanto una vigilanza sulla attività della azienda allo scopo di verificare il buon andamento e la corretta attuazione delle direttive generali e degli indirizzi formulati dal C. C., anche al fine di verificare i risultati di gestione (art. 27 dello statuto); che l'azienda organizza e gestisce i servizi di propria spettanza, nel cui ambito delibera il proprio bilancio (pluriennale, di previsione etc.) in forma autonoma, mentre è obbligata ad iscriversi nel Registro delle imprese, a tenere i libri obbligatori ed a formare una propria contabilità, del tutto distinta da quella comunale, uniformandosi ai criteri fissati dal codice civile (artt. 37 e ss. dello statuto); che tale perfetta autonomia patrimoniale si confronta, per modo di dire, con una corrispondente autonomia negoziale e imprenditoriale, prevedendosi che l'azienda provveda mediante contratti agli appalti, alle forniture, agli acquisti ed ai servizi di cui necessita per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, mentre la deliberazione di addvenire ai singoli contratti, nonché la scelta della forma di contrattazione, sono di competenza del consiglio di amministrazione (art. 45 dello statuto); che tale posizione di terzietà dell'azienda rispetto al comune risalta dal

"contratto di servizio" (art. 20 dello statuto) atto a regolare i rapporti reciproci (diritti ed obblighi) laddove è addirittura previsto che tutte le eventuali controversie insorgende, attinenti sia all'espletamento dei servizi affidati, sia all'interpretazione del contratto stesso, siano decise da un arbitro nominato d'accordo ovvero, in mancanza, dal presidente del tribunale, ad istanza di una delle parti.

E quindi, alla stregua di siffatte caratteristiche, ben si attaglia all'azienda ... la definizione (pag. 20 appello) di centro di imputazione di situazioni e rapporti giuridici, distinto dal Comune, e fornito di una propria autonomia decisionale.

In definitiva, questa Corte ritiene che il primo giudice abbia attribuito eccessiva valenza al dato secondo cui il Comune di ... resta titolare della funzione amministrativa (della gestione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti) che viene semplicemente attuata dall'azienda speciale "...", mentre gli organi direttivi vengono nominati e eventualmente rimossi dal sindaco: si tratta peraltro di profili che, a fronte di quelli innanzi esaminati dettagliatamente, non appaiono fondamentali e concludenti, se è vero che anche per le s.p.a. comunali (la cui autonomia rispetto all'ente territoriale è incontrovertibile) l'ente territoriale non si spoglia di tali funzioni pubblicistiche, che vengono affidate appunto ad una società per azioni, con capitale maggioritario di sua pertinenza.

Si può quindi concludere che la azienda speciale "...", costituisce uno di quegli enti che, in applicazione della L. n. 142/1990, sono stati dotati di autonomia strutturale, organizzativa, gestionale, e di personalità giuridica (per l'attuazione di una pubblica funzione) e, quindi, vengono sottoposti alla vigilanza dell'ente locale territoriale che li ha formati, al di fuori di un rapporto di vera e propria dipendenza.

La Corte ritiene pertanto fondato l'appello in quanto non si trattava, nel caso di specie, di ipotesi di ineleggibilità da rimuovere, ai sensi della normativa di riferimento, entro il termine di presentazione delle candidature.

Omissis.